

REGOLAMENTO T.A.R.S.U.
Tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani
approvato con delibera Consiglio Comunale n. 3 del 31.03. 2004

1. [Principali riferimenti normativi](#) | 2. [Istituzione della tassa](#) | 3. [Zona di applicazione](#) |
| 4. [Determinazione della superficie tassabile](#) ||
5. [Soggetto passivo della tassa](#) | 6. [Funzionario responsabile](#) | 7. [Decorrenza / cessazione del presupposto](#)
| 8. [Superfici non tassabili ed esclusioni](#) | |
| 9. [Tariffe ridotte per particolari condizioni d'uso](#) |
| 10 [Agevolazioni per attività, produttive, commerciali e di servizi](#) | 11. [Denuncia iniziale](#) | | |
| 12. [Denuncia di rettifica](#) | 13. [Denuncia di cessazione](#) | 14. [Sgravi e rimborsi](#) | 15. [Controlli](#) |
| 16. [Sanzioni](#) | 17. [Tassa giornaliera di smaltimento](#) | 18. [Ricorso in materia di accertamenti della tassa](#) |
| 19. [Riscossione](#) | |
| 20. [Disposizioni finali e transitorie](#) | Allegato [Tabelle](#)

1. Principali riferimenti normativi

1. Le principali fonti normative utilizzate come riferimento nella stesura del presente regolamento sono: L. 449/97, D. Lgs. 22/97, L. 128/98, L. 146/94, D. Lgs. 507/93, e loro successive modifiche e integrazioni.
2. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alla normativa vigente.

2. Istituzione della tassa

1. E' istituita dal Comune apposita tassa annuale in base a tariffa, dovuta per la fruizione del servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni gestito in regime di privativa comunale e rifiuti ad essi assimilati (di seguito Rsu e Rsa).

3. Zona di applicazione

1. L'applicazione della tassa viene effettuata su tutto il territorio comunale in cui il servizio di smaltimento è attivato, come previsto dal Capitolato speciale d'appalto per la concessione di detto servizio.
2. La mancata utilizzazione del servizio non comporta esenzione dal

pagamento della tassa.

3. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati **nei contenitori vicini**, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa se la **distanza dal più vicino punto di raccolta supera i 500 ml.**

4. Determinazione della superficie tassabile

1. Si considerano superfici tassabili le superfici coperte relative a tutti i locali comunque denominati, comprese tettoie e simili, quale ne sia la destinazione, adibiti all'uso secondo la classe di appartenenza: tutti i vani interni alle abitazioni, tanto principali che secondari, e così pure le dipendenze anche se separate dal corpo principale dell'edificio (cantine rimesse, autorimesse, tettoie o simili), esclusi i muri, i solai e gli anditi.
2. E' assoggettata alla tassa la parte delle superficie dei sottotetti, cantine, rimesse, autorimesse la cui altezza sia uguale o superiore a 1,8 metri.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

5. Soggetto passivo della tassa

1. Soggetto alla tassa è chiunque, nel territorio comunale, occupi o detenga locali o aree soggetti alla tassa, normalmente identificabili dalla scheda anagrafica e/o dal contratto di locazione od affitto, con vincoli di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i fabbricati o le aree.
2. **Sono escluse dalla tassazione le aree comuni** del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
3. Nel caso di locazione temporanea inferiore all'anno, o di locali di abitazione arredati e allacciati alle varie utenze, in assenza di denuncia e fino ad iscrizione dell'occupante, viene identificato quale detentore il proprietario, in particolare in assenza di regolare contratto di locazione e con inquilini non residenti.
4. Per i **locali occupati da pubblici istituti, enti morali, società,** associazioni e simili l'assoggettamento alla tassa avviene secondo la ragione sociale e la denominazione dei medesimi.

6. Funzionario responsabile

1. Funzioni e poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei Rsu sono attribuiti al "funzionario responsabile", nominato dal Sindaco; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile, entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

7. Decorrenza - cessazione del presupposto

1. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza, ed è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare.

2. La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree soggetti a tassa, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

3. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il soggetto obbligato dimostri di non avere continuato l'occupazione o detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

8. Superfici non tassabili ed esclusioni

1. Restano esclusi dalla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente adibiti, o per comprovate condizioni di non utilizzabilità, purché tali circostanze siano riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Esempi:

- cabine elettriche, vani caldaia, serbatoi d'acqua, gasolio, ecc.
- unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- superfici di impianti sportivi riservate, di norma, ai soli praticanti;
- fabbricati non abitabili o in ristrutturazione;
- locali interclusi o impraticabili;
- cavedi, cortili interni non accessibili;
- locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie ai fondi rustici;
- edifici o parti di essi destinati allo svolgimento di attività di culto.

2. Sono altresì escluse dalla tassa le unità immobiliari possedute da soggetti che dimorano stabilmente in istituti di ricovero o sanitari,

ovvero presso familiari, per comprovate condizioni di non autosufficienza e che non risultino di fatto utilizzate.

3. Sono escluse dalla tassa inoltre le abitazioni occupate da persone nei cui confronti il Comune è obbligato a corrispondere forme continuative di assistenza economica.

4. L'esenzione della tariffa di cui al comma precedente è concessa su richiesta di parte, da presentare all'ufficio Tributi del Comune, previa istruttoria positiva da parte dell' Ufficio Servizi Sociali del Comune di Fragnano, circa la sussistenza delle condizioni di disagio economico-sociale che danno luogo all'esenzione.

5. Sono esentate le abitazioni con unico occupante ultranovantenne.

6. Le esenzioni di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa allo smaltimento dei R.S.U.

7. E' esente dalla tassa quella parte di locali o aree ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione d'uso si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori, a proprie spese e in base alle norme vigenti. Qualora risulti non possibile determinare l'esatta superficie in cui sono prodotti rifiuti speciali, tossici o nocivi, si applica all'intera superficie una riduzione dell'80%

8. Non sono tassabili le superfici dei locali degli ospedali, delle case di cura pubbliche e private ed affini, ove si producano rifiuti non assimilabili a quelli urbani.

9. La sussistenza delle condizioni di intassabilità previste dal presente articolo deve essere formalmente dichiarata dal soggetto interessato, ovvero dalla ditta, società o dal suo legale rappresentante, e successivamente accertata dall'Amministrazione Comunale.

9. Tariffe ridotte per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa unitaria per utenze domestiche è ridotta per un importo pari al trenta per cento nel caso di:

- ❖ abitazioni con unico occupante,
- ❖ parte abitativa dell'abitazione rurale ai sensi dell'art. 9 legge 133/94, occupata da imprenditore agricolo a titolo principale;
- ❖ *abitazioni tenute a disposizione e occupate per un periodo inferiore a 183 giorni per anno;*
- ❖ *Locali diversi dalle abitazioni adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.*
- ❖ *Le riduzioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra*

loro né con altre forme di riduzione previste dal presente Regolamento.

1. Per la decorrenza e la decadenza delle riduzioni si applicano le disposizioni Degli articoli 11 e 12.

10. Agevolazioni per attività produttive, commerciali e di servizi

1. Su motivata istanza dei titolari delle attività indicate al comma 2 dell'art. 67 del D. Lgs. 507/93, possono essere concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla categoria e sottocategoria di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa:

- a) nel caso in cui siano documentate spese annue per interventi tecnico-organizzativi determinanti una comprovata diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 30%;*
- b) a favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica passibili di recupero, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver attivato specifiche forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarre tali rifiuti agli impianti di trattamento definitivo ordinariamente utilizzati. In tal caso è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 80%;*
- c) per le superfici ove si formano residui di produzione (urbani o speciali assimilati agli urbani) destinati alla rivendita o alla cessione gratuita o all'utilizzo come fonte di energia all'interno dello stesso luogo nel quale sono prodotti, si applica la riduzione del 80% della tariffa unitaria prevista.*
- d) i locali diversi da quelli indicati nel presente articolo e diversi da quelli di cui al comma 7 dell'art. 8, che abbiano una superficie superiore a 500 mq., è concessa una riduzione pari al 50 %.*

2. Per la decadenza delle riduzioni si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 12.
3. Sono in ogni caso fatti salvi i caso di esenzione previsti dalle leggi vigenti in materia.

11. Denuncia iniziale

1. Chiunque occupa o detiene locali od aree soggetti alla tassa è obbligato a presentare, entro il 20 gennaio successivo all'inizio

dell'occupazione o detenzione, apposita denuncia.

2. Il recupero della tassa dovuta in caso di omessa denuncia avviene anche tramite accertamenti d'ufficio entro i termini previsti dalle normative vigenti.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di tassatività risultano invariate; in caso contrario l'utente è tenuto a segnalare le variazioni che possano influire sull'applicazione del tributo.
2. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:
 - cognome, nome, indirizzo, codice fiscale dell'utente;
 - ubicazione dei locali e/o delle aree (frazione, via, numero civico, piano, interno) occupati e condotti;
 - destinazione d'uso dei locali e delle aree differenziata rispetto all'uso;
 - numero dei vani e loro superficie;
 - superfici delle aree scoperte;
 - indicazione di eventuali locali o aree a uso promiscuo;
 - data di inizio o di variazione o di cessazione dell'utenza;

 - indicazione di eventuali locali in cui non si possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono destinati.
 - la sottoscrizione.
5. Della denuncia viene rilasciata ricevuta dall'ufficio comunale competente. Se spedita, la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
6. E' fatto obbligo a tutti i soggetti che effettuano vendite ambulanti entro il territorio comunale di munirsi preventivamente della ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa giornaliera prescritta.
7. Coloro i quali vengono sorpresi senza la prescritta ricevuta di cui ai commi precedenti, incorreranno in una sanzione pecuniaria di € 5,16 a € 10,33 salvo il verificarsi di altri reati più gravi.

12. Denuncia di rettifica

1. Le variazioni delle condizioni di tassabilità riferite alla destinazione d'uso ovvero alla misura della superficie tassabile, devono essere denunciate dai soggetti di cui all'art. 5 del presente Regolamento entro il 20 gennaio dell'anno successivo.
2. Il proprietario ha l'obbligo di denunciare in Comune le variazioni di destinazione d'uso.
3. Devono presentare denuncia i soggetti che vogliono accedere alle agevolazioni e alle riduzioni di cui agli artt. 8, 9 e 10.
4. La denuncia di rettifica deve contenere: il numero del contribuente agli effetti della tassa, la generalità del contribuente, l'indicazione di tutte le variazioni che si sono verificate rispetto alla precedente denuncia, la data in cui viene presentata, la sottoscrizione.
5. Per il recupero della tassa si applicano le disposizioni di cui al

secondo comma dell'art. 13.

13. Denuncia di cessazione

1. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree tassabili, o il trasferimento ad altra unità immobiliare nel territorio comunale, deve essere immediatamente e comunque non oltre un mese comunicata dal contribuente, mediante denuncia, al settore tributi.
2. La denuncia di cessazione deve contenere il numero del contribuente agli effetti della tassa, la generalità del contribuente, la data di cessazione della conduzione dei locali e delle aree, il cognome e il nome del proprietario e dell'eventuale subentrato nei locali e nelle aree, nonché tutte le altre indicazioni necessarie per l'individuazione della pratica da cessare, la data in cui viene presentata, la sottoscrizione.
3. Dalla denuncia presentata da società commerciali, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili devono risultare le generalità del contribuente e del legale rappresentante, e il nuovo indirizzo.
4. In caso di decesso del contribuente, la denuncia deve essere effettuata dagli eredi .

14. Sgravi o rimborsi

1. La denuncia di rettifica e di cessazione dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree, fatto salvo l'accertamento della veridicità del tutto da parte del Comune, e l'assenza di altre occupazioni non dichiarate nel territorio comunale, dà diritto allo sgravio o eventualmente al rimborso della tassa a favore del contribuente, o degli aventi diritto nel caso di successione ereditaria, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è avvenuta la variazione della tassazione ed è stata presentata la denuncia stessa.
2. In caso di cessazione dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree, senza che sia intervenuta la relativa denuncia, lo sgravio o eventualmente il rimborso a favore del contribuente cessato potrà avvenire solo dopo l'iscrizione a ruolo del subentrato e con effetto dalla data di tassazione a carico di quest'ultimo, o attraverso l'esibizione di idonea documentazione, quali la cessione di licenze o autorizzazioni, o altre iscrizioni obbligatorie rilasciate da pubbliche amministrazioni, o le disdette di utenza dei servizi pubblici.
3. In ogni caso la domanda dovrà avvenire, pena la prescrizione, entro due anni dal pagamento del tributo non dovuto.
4. Il servizio tributi provvede, nell'ambito della normale diligenza d'ufficio, ad invitare i contribuenti ad aggiornare le proprie pratiche.

15. Controlli

1. Le denunce di nuova utenza, di variazione o di cessazione,

concernenti la occupazione e la conduzione di locali e/o aree possono essere soggette a controlli d'ufficio.

2. Agli effetti dell'applicazione della tassa il funzionario responsabile e il personale dell'ufficio tributi potranno:

- invitare i contribuenti o i proprietari degli immobili interessati a fornire dati attraverso questionari, o a comparire personalmente o a mezzo di mandatari per fornire delucidazioni e prove;
- esigere in visione dai proprietari e dagli amministratori dei fabbricati dei locali e delle aree occupati o condotti le informazioni che ritenga necessarie circa gli immobili e i relativi locatari;
- accedere ai locali e/o alle aree, a qualsiasi uso destinati, per mezzo di appositi incaricati muniti di documento di riconoscimento.

3. Agli inadempienti sono comminabili le sanzioni previste dall'articolo 16 del presente Regolamento.

16. Sanzioni

Agli inadempienti si applicano le disposizioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. 507/93, come sostituito dall'art. 12 del D.Lgs 473/97, nonché quelle contenute nel Regolamento comunale dell'accertamento con adesione e delle sanzioni.

17. Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei Rsu prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali o aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, viene istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

3. L'importo è determinato sulla base della tariffa riportata a giorno della tassa annuale di smaltimento dei Rsu attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento, e può essere variato per adeguarlo a eventuali particolarità di casi determinati mediante ordinanza sindacale.

4. L'obbligo della denuncia all'uso temporaneo è assolto in base al pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche all'atto di occupazione o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto con modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 4, D.Lgs 507/93 .

5. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

6. In caso di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto di accertamento della occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

18. Ricorso in materia di accertamenti della tassa

Contro l'atto di accertamento della tassa da parte del Comune, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 546/92 e del Regolamento comunale dell'accertamento con adesione e delle sanzioni.

19. Riscossione

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti, è iscritto in ruoli nominativi, in base ai quali si procede alla riscossione della tassa.
2. Gli importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore alle cinquecento lire, o per eccesso se è superiore.
3. In ragione dell'antieconomicità dell'esazione, è stabilito in € 10,33 il limite al di sotto del quale non si procede alla riscossione del tributo, ad accertamenti o liquidazioni, nonché al rimborso da parte del Comune.

20. Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2004.
2. Esso diviene esecutivo dopo la sua successiva pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

ALLEGATO A

Tabella di classificazione delle categorie e sottocategorie di utenza

Categorie

Locali ad uso abitazione	€ 1,18
Locali adibiti ad uffici pubblici o privati, a studi professionali, banche ambulatori e simili	
II	€ 1,45
III Stabilimenti ed edifici industriali	€ 1,58
Locali destinati a botteghe ad uso commerciale od artigiano, a pubbliche rimesse, a	
IV depositi di merci e simili	€ 1,45
Alberghi sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie,	
V ristoranti, caffè, bar e simili	€ 1,58
Collegi, convitti, pensioni, case di cura, per la parte in cui si producono rifiuti assimilabili	
VI ai rifiuti urbani ai sensi dell'art.3 del D.M.25.5.1989 e simili	€ 1,18
Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche e associazioni varie aventi	
VII fini costituzionalmente protetti, scuole pubbliche e private	€ 1,18
VIII Aree adibite a parcheggi, distributori di carburante	€ 1,45
IX Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti	€ 1,45

Sottocategorie

<u>Cat. I</u> Box auto, garages ed autorimesse private.	€ 0,89
sottoc. A	
Sottoc. B Cantine, rimesse.	€ 0,89